



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA

N.10 Reg Delib.
in data **06-02-2020**

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Seconda modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020-2021-2022 e contestuale variazione d'urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2021-2022, esercizio 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore 19:30, in San Pietro di Feletto, nella Sede municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

Rizzo Maria Assunta	Sindaco	P
Dalto Loris	Vicesindaco	P
Botteon Cristiano	Assessore	P
Comuzzi Giorgio	Assessore	A
Meneghin Claudia	Assessore	A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.

Il Sindaco Rizzo Maria Assunta assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 246 Reg.Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Pietro di Feletto, 02-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole

Data: 06-02-2020

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla **regolarità contabile** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole

Data: 06-02-2020

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

Seconda modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020-2021-2022 e contestuale variazione d'urgenza di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2021-2022, esercizio 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e del bilancio di previsione 2020/2022, successivamente modificato;

PREMESSO che:

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...). Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;

- l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8.5.2018 che ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, secondo quanto disposto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che:

- le suddette linee guida *“definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”*;
- la dotazione organica, secondo l'impostazione definita dalla suddette linee guida, si sostanzia per tutte le pubbliche amministrazioni in una dotazione di spesa potenziale massima e che *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*;
- nell'ambito di tale spesa potenziale massima, le amministrazioni *“potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;

DATO ATTO quindi che, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato;
- dovrà indicare nel piano triennale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

DATO ATTO altresì che:

- l'art. 19 comma 8 della legge 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 89, comma 5 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del medesimo Decreto prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

VISTO l'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità interno;

RILEVATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, è pari a € 829.826,43:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCULSE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 832.699,38	€ 828.827,23	€ 827.952,69	€ 829.826,43

VISTI gli artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 1, commi 466, 470 e 475, della legge n. 232/2016;

VISTO l'art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018, il quale prevede che i sopraccitati commi della legge n. 232/2016 cessano di avere applicazione dall'anno 2019;

VISTO l'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO l'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009, e s.m.i., con riferimento agli obblighi di certificazione dei crediti;

VISTO l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016;

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2020/2021/2022, con rideterminazione della dotazione organica, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 31.10.2019, con la quale ha anche effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale e attestato che non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- ha provveduto alla comunicazione del suddetto piano, e della successiva modifica approvata con propria deliberazione n. 1 del 14.01.2020, alla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2018;
- ha trasmesso telematicamente in data 27.03.2019 al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 38605 del 14.03.2019, come previsto dall'art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016 mediante l'apposito portale informatico;
- ha assicurato la riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 per l'anno 2018, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2018, allegata alla deliberazione consiliare n. 24 del 30.04.2019, di approvazione del rendiconto medesimo;
- il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2018, e il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2019, sono improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come risulta dalla relazione dell'organo di revisione alle deliberazioni consiliari di approvazione;
- il Piano triennale di azioni positive 2020-2022 in materia di pari opportunità, previsto dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, è stato approvato con deliberazione giuntale n. 102 del 18.12.2019;
- con propria deliberazione n. 112 del 30.12.2019 sono state assegnate le risorse umane e finanziarie e strumentali ai Responsabili dei Servizi, mentre con propria deliberazione n. 8 del 30.01.2020 si è provveduto ad integrare il P.E.G. 2020/2022 con il Piano della performance 2020/2022;
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009, e s.m.i.;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché i termini per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L.

n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 28.06.2019, n. 58, il quale introduce nuovi limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato;

DATO ATTO che l'applicazione della nuova disciplina in materia assunzionale è subordinata all'approvazione di un decreto attuativo del Ministro della pubblica amministrazione, non ancora adottato;

VISTA altresì la L. 19.06.2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” ed in particolare l'art. 3 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che l'art. 3, comma 8, prevede che “(...) al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, successivamente modificato dall'art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019 n. 26:

- la facoltà assunzionale per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 (comma 5, terzo periodo);
- “(...)A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)” (comma 5, quinto periodo);
- “Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over” (comma 5-sexies);

VISTE le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 46078 del 18.10.2010 e n. 11786 del 22.02.2011, che, seppur indirizzate alle amministrazioni statali, forniscono utili criteri applicativi ai fini del calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente a quello di riferimento;

VISTA la deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con riferimento al calcolo della capacità assunzionale;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 87 del 31.10.2019, di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020/2021/2022;
- la propria deliberazione n. 1 del 14.01.2020, di approvazione della prima modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020/2021/2022;
- la propria deliberazione n. 111 del 24.12.2019 ad oggetto: “Approvazione nuova struttura organizzativa del Comune di San Pietro di Feletto”;

DATO ATTO che n. 1 collaboratore professionale amministrativo, cat. B3, a tempo pieno ed indeterminato, addetto all'Ufficio Segreteria, ha rassegnato in data 29.01.2020 con nota acquisita al prot. n. 981, le proprie dimissioni per vincita di altro concorso, con decorrenza dal 16.03.2020 (ultimo giorno di lavoro 15.03.2020), dichiarando di non avvalersi della conservazione del posto per la durata del periodo di prova prevista dall'art. 14-bis, comma 9, CCNL 06.07.1995 e successive modifiche;

RITENUTO, a fronte della sopra indicata cessazione dal servizio del personale di ruolo programmata nel corso del 2020, di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, prevedendo l'assunzione n. 1 collaboratore professionale amministrativo, cat. B3, a tempo pieno ed indeterminato, addetto all'Ufficio Segreteria, mediante scorrimento di graduatorie valide di altri enti o mediante concorso pubblico, con decorrenza dal 16.03.2020, e pertanto nel rispetto del comma 5-sexies dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, inserito dalla legge di conversione 28.3.2019 n. 26 al D.L. n. 4/2019;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato che:

- l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, nel testo modificato dall'art. 11, comma 4bis del DL 90/2014, che le limitazioni ivi previste (50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006;
- come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 2/2015, anche gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale debbono comunque garantire l'osservanza del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le stesse finalità;
- che sono escluse dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 cit. le spese sostenute per l'utilizzo congiunto di personale entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 23/2016;
- deve essere assicurato il rispetto dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia l'attivazione dei contratti per esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
- per i contratti di lavoro a tempo determinato, deve essere assicurato il rispetto del limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del CCNL del 21.05.2018;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 15.06.2015, n. 81;
- agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL del 21.05.2018;

RITENUTO indispensabile, al fine per assicurare il rispetto degli adempimenti previsti per legge ed il regolare andamento degli Uffici Demografici, costituendo esigenze di carattere eccezionale la necessità di assicurare gli adempimenti connessi all'espletamento delle previste consultazioni elettorali, prevedere il ricorso ad assunzione mediante contratto di lavoro flessibile di un collaboratore professionale amministrativo cat. B3 a tempo determinato e parziale 20/36;

DATO ATTO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO inoltre che risulta coperta la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della citata L. n. 68/1999, in favore dei soggetti disabili;

RITENUTO, in base ai fabbisogni programmati per il triennio di riferimento e ferma restando la dotazione organica approvata con propria deliberazione n. 87/2019, riportata nell'allegato sub A), di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come illustrato nel prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto del il rispetto del limite della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, come rappresentato nel prospetto allegato sub C), prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la modifica relativa all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile comporta la necessità di variare le dotazioni di competenza e di cassa dei capitoli inerenti il trattamento economico del personale;

ATTESA la necessità di provvedere con urgenza alla variazione, al fine di consentire l'immediata assunzione del personale presso gli Uffici demografici, per cui non risulta possibile attendere la prossima riunione del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che, a seguito dell'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, operata dall'art. 57, comma 2-quater, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, non risulta più necessario trasmettere al Tesoriere i prospetti inerenti le variazioni di bilancio, che vengono comunque allegati a soli fini conoscitivi, in attesa di più precise indicazioni in merito;

VISTI pertanto i prospetti riportanti la variazione di competenza e di cassa e i dati in precedenza di interesse del Tesoriere, allegati rispettivamente sub D) e sub E) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che le maggiori spese correnti sono compensate da minori spese correnti;

PRESO ATTO inoltre che risultano conseguentemente variate le dotazioni finanziarie, in termini di competenza e di cassa, assegnate al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

DICHIARATA la propria competenza ad assumere il presente atto stante l'urgenza dichiarata, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e salvo ratifica consiliare entro sessanta giorni;

DATO ATTO che è stato acquisito in data 06.02.2020 il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub G) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità e servizio economato;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

- di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di approvare la seconda modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come illustrato nei prospetti allegati sub A), B) e C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, precisando, relativamente all'annualità 2020, che l'assunzione di n. 1 collaboratore professionale amministrativo cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato viene effettuata per sostituzione di personale dimissionario, mentre l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile di n. 1 collaboratore professionale amministrativo cat. B3 a tempo parziale è valutata indispensabile per assicurare il rispetto degli adempimenti previsti per legge ed il regolare andamento degli Uffici Demografici, costituendo esigenze di carattere eccezionale la necessità di assicurare gli adempimenti connessi all'espletamento delle previste consultazioni elettorali, attualmente non diversamente fronteggiabili;

- di apportare, stante l'urgenza, al Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022, esercizio 2020, la variazione di competenza e di cassa riportata nell'allegato sub D), nonché riepilogata per quanto in precedenza di interesse del tesoriere nell'allegato sub E), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto che risultano conseguentemente modificate le dotazioni finanziarie, in termini di competenza e di cassa, assegnate ai Responsabili dei Servizi comunali con propria deliberazione n. 112/2019 e successive modificazioni, come specificato nel prospetto allegato sub F) alla presente deliberazione;
- di dare atto che:
 - viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, e un fondo di cassa finale non negativo;
 - vengono rispettati i vincoli di destinazione delle entrate;
 - la spesa per il personale, a seguito della presente variazione, risulta essere contenuta entro i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 557 e 557-quater della L. 296/2006 e ss.mm. e ii., oltre che nei limiti dell'art. 9, comma 28, del D.L 78/2010;
 - il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio Comunale per la ratifica nella prossima seduta utile, e comunque entro 60 giorni, così come previsto dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 6 - ter del D.Lgs. 165/2001, i dati correlati al piano del fabbisogno di personale di cui al presente atto attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto;
- di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e finanziario l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle previsioni di cui sopra;
- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e, per conoscenza, al Tesoriere, e pubblicarlo nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa specificate.

Prima Vuota

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Rizzo Maria Assunta

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Pol Martina

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)

Si dà atto che il presente verbale viene comunicato in data odierna, contestualmente alla sua pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000.

San Pietro di Feletto, 02-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;
- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-03-2020.

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia